



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2023-2024

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in
- c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,

- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- le entrate in conto capitale (titolo 4);
- le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

La nota integrativa ha quindi la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011, dal D.P.C.M. 28/12/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);

- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- la conferma del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.

PARTE ENTRATA

Le previsioni relative al triennio finanziario 2022-2023-2024 sono state formulate tenendo in considerazione:

- il trend storico degli esercizi precedenti;
- le basi informative (catastale, tributaria);
- i contributi in conto capitale già concessi dalla Regione Autonoma Sardegna;
- i contributi di parte corrente relativi ai trasferimenti statali e regionali concessi nel 2021 e per il triennio successivo;
- le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale che hanno confermato per il 2022 le medesime misure tariffarie e tributarie in vigore nel 2021;

In merito si osserva che alla data odierna le leggi finanziarie per l'anno 2022 dello Stato e della Regione Autonoma Sardegna non sono state ancora approvate

Entrate Tributarie.

IMU - €. 31.500,00 la determinazione dell'importo è in linea con gli stanziamenti definitivi anno 2021 e le somme incassate a tale titolo nel corso del 2021 e precedenti;

Le previsioni tengono conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2022.

Addizionale irpef Comunale - €. 20.000,00, l'importo è stato determinando applicando la media degli incassi previsti per cassa per l'anno 2022 sulla base degli imponibili Irpef relativi all'anno d'imposta 2018 secondo la simulazione effettuata sul portale del Ministero delle Finanze - Federalismo fiscale. L'importo è stato opportunamente ridotto tenuto conto degli effetti derivanti dalla diffusione del Corona Virus e delle inevitabili conseguenze sul sistema economico nazionale che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2022.

Fondo di solidarietà Comunale - €. 239.000,00 - in assenza di dati certi la somma è quantificata sulla base dell'assegnazione per l'anno 2021;

TARI - 54.000,00 - in assenza di piano economico Finanziario aggiornato l'importo del gettito iscritto in bilancio e la relativa spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato quantificato sulla base delle tariffe elaborate con riferimento al piano finanziario economico approvato per l'anno 2021 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021 e Deliberazione C.C. n. 26 del 29/06/2021;

In merito si rileva che l'ANCI ha presentato alla Commissione Finanze del Senato, che sta votando le misure inserite nel cosiddetto «pacchetto fiscale», un emendamento al fine di prevedere l'approvazione delle delibere TARI al 30 aprile 2022 in modo separato dal bilancio di previsione che rappresenta anche il termine tassativo per l'adozione delle tariffe e dei regolamenti della TARI. L'accoglimento della proposta dell'ANCI permetterebbe di disgiungere stabilmente, a decorrere dal 2022, il termine per PEF/Tariffe/Regolamenti TARI, fissandolo al 30 aprile di ciascun anno, in modo compatibile sia con la gestione del prelievo che con le complesse attività connesse all'aggiornamento del PEF sulla base dei criteri determinati dall'ARERA. Si sottolinea come le complessità di formulazione dei PEF sono accentuate dall'entrata in vigore, dal 2020, del metodo ARERA, che comporta rilevanti esigenze di acquisizione di documentazione certificata da parte degli enti di governo degli ambiti ottimali (ATO) o dei Comuni e la circostanza che solo il 4 novembre scorso ARERA ha definito gli aspetti che mancavano per la compilazione del PEF, nello specifico il tool di calcolo ed i parametri per il tasso di remunerazione del capitale.

Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti

Le entrate derivanti da trasferimenti ammontano complessivamente a **€. 1.051.269,00** per il 2022 e ad **€. 1.020.515,00** per l'anno 2023 e 2024. Le stesse sono state quantificate sulla base delle assegnazioni già disposte per il triennio in oggetto e sulla base delle assegnazioni per l'anno 2021:

- Fondo Unico RAS - €. 634.000,00 (sulla base dell'assegnazione per l'anno 2021);
- Contributo Ras gestione beni culturali - 250.000,00 con destinazione vincolata;
- Trasferimenti RAS - assegnazioni statali per il funzionamento e per i servizi sociali - €. 8.370,00
- Trasferimento Ras compensazione addizionale energia elettrica - €. 14.975,00;

Tra le altre entrate derivanti da trasferimenti correnti si segnalano le somme erogate per i servizi socio assistenziale con destinazione vincolata - leggi di settore, Legge 162/98 in particolare - quantificate sulla base delle assegnazioni per l'anno 2021 e del fabbisogno comunicato dal Servizio Sociale;

Entrate extra tributarie

Le entrate extra tributarie ammontano complessivamente ad €. 86.900,00 per il 2022, il 2023 e 2024. Le stesse sono state quantificate sulla base del trend storico degli esercizi precedenti e degli incassi realizzati nel corso del 2021 sino al mese di novembre;

Le principali entrate extratributarie sono riconducibili alla gestione dei beni dell'ente e alle entrate dei servizi pubblici:

I proventi dei beni dell'Ente sono riconducibili essenzialmente ai **fitti attivi** derivanti dalla concessione in locazione dei fabbricati dell'Ente - botteghe - strutture - locali farmacia e ambulatorio comunale - centro ippico e altri - gettito previsto pari ad €. **21.010,00** per ciascun anno del triennio; ai **proventi degli impianti fotovoltaici** installati negli edifici comunali - gettito previsto pari ad €. **16.000,00** per l'anno 2022, 2023 e 2024; ai proventi delle concessioni cimiteriali - gettito previsto pari ad €. **15.000,00** per ciascun anno del triennio e destinati in primo luogo al finanziamento degli interventi di ampliamento del cimitero comunale e /o costruzione di nuovi loculi e in assenza di tale necessita ad altri interventi di spesa in conto capitale.

Nello schema di bilancio 2022/2024 tali somme vengono destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, per l'importo di €. **5.000,00** e per l'importo di €. **10.000,00** ad interventi di ampliamento del cimitero comunale e / o costruzione di nuovi loculi

CANONE UNICO PATRIMONIALE - L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847

Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Con deliberazione del Consiglio Comunale 12 del 29/03/2021 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29/03/2021 sono state approvate le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone unico patrimoniale, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per le pubbliche affissioni. Nella determinazione delle tariffe si è operato al fine di garantire invarianza di gettito del nuovo tributo - così come previsto dal comma 817 della legge 160/2019 - con quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).

Le previsioni di gettito per il triennio 2022 - 2024 pari ad €. 2.000,00 sono state quantificate - sulla base del gettito registrato nel corso del 2021 a parità di tariffe. Anche per quanto riguarda questa tipologia di entrata l'effettivo gettito potrebbe essere influenzato, così come per l'anno 2021 dagli effetti derivanti dalla diffusione del Corona Virus e delle inevitabili conseguenze sul sistema economico nazionale.

Tra le altre entrate extra tributarie sono iscritte le somme derivanti dalla contribuzione dell'utenza dei servizi comunali - in particolare dei servizi socio assistenziali e del Servizio mensa scolastica, quest'ultimo gestito dal Comune di Lunamatrona, per il quale il Comune di Villanovaforru - sulla base delle tariffe

deliberate - procede alla consegna diretta alle famiglie degli alunni residenti a Villanovaforru e frequentanti le scuole di Lunamatrona.

In merito con deliberazione G.C. n. 97 del 02/10/2019 sono state determinate le tariffe della mensa scolastica per gli alunni di Villanovaforru frequentanti le scuole d'Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado di Lunamatrona tariffe confermate anche per l'anno scolastico 2021/2022 - Gettito previsto per ciascun anno del triennio €. 4.500,00;

Entrate in conto capitale

Attualmente nella progetto di bilancio 2022 - 2124 sono previste le entrate relative ai trasferimenti dello Stato destinati a:

- €. 50.000,00 interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile;
- €. 10.310,00 investimenti in infrastrutture sociali;
- **€. 400.000,00 - limitatamente all'anno 2022, per interventi di messa in sicurezza strade comunali** di cui al finanziamento statale concesso con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021

Le altre entrate in conto capitale, sono riconducibili essenzialmente alle previsioni di entrata dei proventi da oneri di urbanizzazione quantificati in €. 4.000,00;

Gli stessi vengono destinati completamente al finanziamento di opere di urbanizzazione, previa realizzazione delle entrate stesse.

Il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) destina a favore dei Comuni 40 miliardi di euro L'ANCI ha ribadito l'esigenza di finanziamenti diretti e non intermediati, con la riduzione al minimo dei passaggi formali e burocratici per l'individuazione ed erogazione dei fondi che saranno destinati alla transizione digitale, alla transizione ecologica, agli investimenti nella cultura, all'edilizia pubblica, dagli asili nido al sostegno degli anziani più vulnerabili.
Contestualmente alla concessione dei contributi si procederà alla relativa iscrizione in bilancio per il finanziamento degli interventi.

Entrate da riduzioni di attività finanziarie

Non sono previste entrate derivanti da riduzioni di attività finanziarie

Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Nel triennio 2022 - 2024 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

PARTE SPESA

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle

derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. L'importo complessivo delle Spese Correnti iscritte in bilancio ammontano complessivamente ad €. 1.448,253,68 per l'anno 2022, €. 1.417.101,65 per l'anno 2023 ed €. 1.416.793,70 per l'anno 2024.

Oltre alle spese per il personale quantificate per ciascun anno del triennio 2022/2024 in €. **444.088,37** al netto dell'IRAP compresi gli stanziamenti per aumenti contrattuali, sono stanziati le somme a destinazione vincolata per la gestione dei beni culturali - €. **250.000,00** - oltre alla quota di spese generali pari ad €. **12.500,00**; le spese per l'erogazione dei servizi socio assistenziali finanziate in parte con il fondo unico regionale e in parte con le risorse a destinazione vincolata annualmente trasferite dalla regione - L.162/98 per €. **50.000,00**, Leggi di settore €. **23.000,00**.

Le altre spese correnti sono riconducibili in larga parte al funzionamento dell'Ente:

- Spese per utenze - idriche elettriche e telefoniche;
- Spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - strade, edifici, automezzi, impianti;
- Spese per l'indennità degli amministratori e per il compenso spettante agli organi di controllo e valutazione;
- Spese per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani gestito dall'unione dei Comuni della Marmilla e finanziato in toto con il gettito TARI;
- Spese per la gestione di servizi socio culturali e a carattere turistico di promozione del territorio comunale;

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di passività potenziali.

A tal fine è stata stanziata prudenzialmente la somma di € 500,00 al capitolo 1512.5 così codificato:

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti
II Livello	10	Altre spese correnti
III Livello	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi
IV Livello	2	Spese per risarcimento danni
V Livello	1	Spese per risarcimento danni

- In particolare tale stanziamento viene utilizzato nell'eventualità che le polizze assicurative stipulate dall'Ente non coprano in tutto e/o in parte eventuali danni causati a terzi (franchigia).

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 2.000,00	Spese per risarcimento danni	€ 500,00
Proventi da oneri concessori	€ 4.000,00	Spese per elezioni	€ 0,00
		Opere di urbanizzazione	€ 4.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 6.000,00	TOTALE SPESE	€ 4.400,00

Tra le spese correnti alla funzione 20 sono stanziati le somme relative ai fondi accantonamenti:

- **FONDO riserva € 7.000,00** per l'anno 2022, 2023 e 2024;
- **FONDO rischi passività potenziali pari ad € 7.000,00** per ciascun anno del triennio;
- **Accantonamento somme per IFM Sindaco** per un importo di €. 1.800,42 per ciascun anno del triennio. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) prevede che venga costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco"; Annualmente la quota di indennità di fine mandato accantonata nel bilancio di previsione confluisce nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione unitamente alla quota di IRAP pari all'8,5% dell'indennità - Importo annuo di accantonamento per l'anno 2022 e seguenti è pari a €. 1.800,42.
- **FONDO crediti dubbia esigibilità per € 16.000,00** nell'anno 2022, 2023 e 2024.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Le percentuali di accantonamento previste per il triennio 2022 - 2024 sono le seguenti:

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2022	2023	2024
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

1. Individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

E' stata individuata, quale risorsa d'incerta riscossione, la **Tariffa Rifiuti - Tari in vigore dal 2014)** entrata tributaria non accertata per cassa;

Ai fini prudenziali si è deciso di prescindere dai conteggi minimi previsti dalla normativa ed è stato accantonato l'importo complessivo di € 15.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024, derivante dalla sommatoria delle suddette entrate che non sono state ancora rimosse e la cui riscossione totale è potenzialmente incerta.

Relativamente alle entrate extratributarie è stata individuata quale risorsa d'incerta riscossione quella derivante dai **Fitti Attivi**

Ai fini prudenziali si è deciso di prescindere dai conteggi minimi previsti dalla normativa ed è stato accantonato l'importo complessivo di € 1.000,00 per gli anni 2022 per gli anni 2022, 2023 e 2024, derivante dalla sommatoria delle suddette entrate che non sono state ancora rimosse e la cui riscossione totale è potenzialmente incerta

Si rimanda al prospetti di Composizione dell'accantonamento al FCDE allegato al Bilancio di Previsione - Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

Si evidenzia che applicando i metodi previsti dalla normativa gli importi accantonati sarebbero stati inferiori come risulta dai prospetti predisposti dal Servizio Finanziario.

Si evidenzia che applicando i metodi previsti dalla normativa gli importi accantonati sarebbero stati inferiori come risulta dai prospetti predisposti dal Servizio Finanziario.

2. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo è determinata in sede di bilancio di previsione mentre la *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente **0,48%** per il 2022, **0,49%** per il 2023 **0,49%** per il 2024.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. **7.000,00** pari **allo 0,35%** (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2021 avente ad oggetto: **“VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2021 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)”**, si è preso atto della certificazione in data 29 gennaio 2021 del responsabile finanziario che ha attestato, *che sulla base dei dati desunti dalla contabilità dell'Ente il Comune di Villanovaforru non è tenuto all'accantonamento al FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI nel bilancio di previsione finanziario 2021.*

Entro il 28 febbraio 2022 si procederà a verificare la situazione relativa all'esercizio finanziario 2021, sulla base dei dati definitivi al 31 dicembre 2021.

Si rileva comunque che sulla base dei provvisori del corrente anno 2021, il Comune di Villanovaforru non si troverà nelle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata e pertanto non sarà tenuto all'accantonamento al FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI nel bilancio di previsione finanziario triennio 2022/2023/2024 annualità 2022.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2021 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2021 accertato ai sensi di legge.

Per il 2022 non è stata prevista applicazione di avanzo presunto al 31/12/2021

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione al netto delle quote di avanzo applicate al bilancio 2021.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	757.303,73
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	796.131,34
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	2.127.722,63
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	2.896.885,46
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	366,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022	784.638,24
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 ⁽¹⁾	43.027,66
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	741.610,58

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 ⁽⁴⁾	109.199,09
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	31.000,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	29.000,00
B) Totale parte accantonata	169.199,09
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	244,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	26.615,13
Altri vincoli	115.573,89
C) Totale parte vincolata	142.433,02
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	110.528,93
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	319.449,54
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2020, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

(5) Indicare l'importo del fondo 2021 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2020, incrementato dell'importo relativo al fondo 2021 stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2021 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2022.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Con riferimento a tale elenco si evidenzia che nel progetto di bilancio 2022/2024 non è prevista l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Come già accennato nel progetto nel 2022 e anni 2023 e 2024 non è previsto il ricorso a forme di indebitamento. Le spese di investimento stanziare nel bilancio di previsione 2022/2024 pertanto sono riconducibili a trasferimenti statali e in assenza di trasferimenti regionali, ***essenzialmente alla necessità di garantire gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale - interventi sugli edifici strade e acquisto di attrezzatura necessaria per la manutenzione del patrimonio comunale.*** Gli stessi interventi trovano copertura prioritariamente mediante impiego della quota di avanzo corrente disponibile per anno di previsione - riconducibile in quota parte ai trasferimenti regionali di cui al fondo unico, iscritto al titolo secondo delle entrate - e con i fondi relativi ai proventi di concessioni cimiteriali - €. 15.000,00 - e i proventi da oneri di urbanizzazione quantificati in €. 4.000,00.

- SPESE TITOLO II ANNO 2022 - €.
- SPESE TITOLO II ANNO 2023 - €.
- SPESE TITOLO II ANNO 2024 - €.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle

connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Attualmente è in corso la verifica da parte dei Responsabili di Servizio degli impegni di spesa di competenza e quelli finanziati da FPV e imputati al 2021 al fine di determinare la parte degli stessi oggetto di reimputazione agli anni 2022 e seguenti in quanto non esigibili nel 2021.

Nel Bilancio di previsione 2022 - 2024 è stato inserito l'importo di €. 43.027,66 per l'anno 2022 e di €. 42.925,00 anni 2023 - 2024 e derivante dalle somme dovute a titolo di salario accessorio - produttività e indennità di risultato che di norma vengono liquidate nell'anno successivo a quello di riferimento a seguito di conclusione del processo di valutazione.

L'FPV sarà oggetto di quantificazione definitiva in sede di variazioni di esigibilità e di riaccertamento ordinario, in relazione soprattutto alle spese d'investimento di cui alla data odierna non si dispone dei dati relativi.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Villanovaforru non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

I bilanci delle società partecipate sono resi disponibili all'indirizzo internet:

<http://egov1.halleysardegna.com/villanovaforru/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/103>

Di seguito si riporta l'elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota percentuale

Classificazione	Denominazione	Quota di partecipazione	Missione e tipologia
Enti strumentali partecipati	EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,04091 %	h) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Enti strumentali partecipati	Consorzio Turistico sa Corona Arrubia	5,00%	Turismo - Sviluppo e valorizzazione del Turismo
Società partecipate	Abbanoa S.p.A.	0.00468749 %	h) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Società consortile a responsabilità	G.A.L. MARMILLA	1,3011%	Promozione e sviluppo del territorio - rafforzamento dell'identità locale

VILLANOVAFORRU, 09.12.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Marcello MATZEU

